

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato BIANCA MAGARO'

HA EMESSO LA SEGUENTE DECISIONE NEL PROCEDIMENTO N. 06/2021

In data 10 maggio 2021 veniva inoltrata una segnalazione del Dipartimento Pony Club alla Segreteria Organi di Giustizia, successivamente regolarizzata e inoltrata via pec, in data 11.5.2021, per competenza a questo Giudice, avente ad oggetto la denuncia dell'U.dG. Michele Spina, relativa a fatti accaduti durante lo svolgimento della categoria Mounted Games Under 18 Pro-Finale A in data 2 maggio 2021.

Il denunciante riferiva che, durante il concorso, la Giuria sarebbe stata oggetto di invettive da parte del sig. LUCA PEDANI, tessera fise 25735/E, il quale assisteva alla gara tra il pubblico e avrebbe reagito in maniera scomposta e aggressiva ad alcune decisioni della Giuria non condivise.

In particolare: << *Una prima volta, a conclusione del gioco dei Rifiuti, in seguito all'eliminazione per una violazione delle regole di gioco della squadra denominata "I Pedani", composta dai suoi due Figli e con istruttore la Sig.ra Alberta Gambigliani Zoccoli, il sig. Pedani partendo dalla sua posizione correva in prossimità della Cabina della Giuria, sollecitando urlante il cambio della decisione. Non essendo stato dato seguito a questa richiesta, si allontanava urlante proferendo epiteti offensivi ("Vergognatevi", "Buffoni", ...) nei confronti della Giuria. In un secondo episodio, a conclusione del gioco delle Cinque Bandiere, in seguito ad una eliminazione per violazione delle regole di sicurezza della squadra "I Pedani", il sig. Pedani questa volta rimanendo nella sua posizione, riprendeva a urlare con rabbia e a gran le suddette offese ("Vergogna", ...) nei confronti della Giuria.>>*

Il denunciante precisava anche che, al momento dell'accaduto, erano presenti in Giuria gli ufficiali di gara, sigg.ri Luigi Irollo, Donatella Ramoino, Davide Ricca e lo Speaker Massimo Boi, che avevano assistito ai fatti e che alla denuncia era allegata una dichiarazione del Delegato Fise Cosimo Palma, a conferma di quanto esposto dal denunciante, nonché altra dichiarazione sottoscritta dagli altri membri della Giuria, sigg.ri Irollo, Ramoino, Ricca e Boi, sempre a conferma dei fatti denunciati.

Veniva quindi aperto procedimento disciplinare a carico di LUCA PEDANI e, ai sensi dell'art. 4.1 Regolamento di Giustizia vigente approvato Coni deliberazione n. 54/2020, a carico della ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MERAKI, in persona del legale rappresentante p.t., e fissata la data della pronuncia al 24 Maggio 2021.

Nelle more, perveniva memoria difensiva del sig. Pedani; nulla dall'AS Meraki, regolamente notiziata del presente procedimento.

Mediante la propria memoria il sig. Pedani formula preliminare eccezione di tardività della denuncia, di carenza di legittimazione passiva della AS Meraki e, nel merito, ritiene non essere punibile la sua condotta, in quanto considera gli epiteti rivolti alla Giuria provi di offensività; precisa di avere assistito alla competizione come padre dei suoi figli in gara e ammette di avere contestato le decisioni assunte dalla Giuria, ritenendo di non avere offeso l'altrui reputazione. Non formula conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare di tardività della denuncia è infondata, atteso il tenore dell'art. 39.1 del Regolamento di Giustizia vigente, pertanto la denuncia può considerarsi tempestiva.

L'eccezione circa la carenza di legittimazione passiva della AS Meraki nel presente procedimento è inammissibile, non avendo il Pedani alcun titolo per svolgere un'eccezione di competenza di un altro soggetto, quindi è carente di interesse sul punto.

Quanto al merito, ammette di avere contestato alcune decisioni della Giuria assunte nei confronti della squadra nella quale gareggiavano i suoi figli; precisa di essere stato presente al concorso come padre/accompagnatore/tifoso dei figli; mette in discussione la portata offensiva degli epiteti citati dagli UDG in denuncia e sostiene di non essere punibile, non avendo posto in essere la condotta a mezzo stampa, radio, tv, internet ecc; ammette di avere urlato < *che è una vergogna che un campionato italiano venga assegnato in questa maniera, in mezzo a varie contestazioni*>.

Ai sensi dell'art. 64.2 del vigente Regolamento di Giustizia il rapporto o il referto redatto dagli UdG fa fede fino a prova contraria di quanto in esso contenuto e constatato.

Ciò posto, i fatti denunciati non sono stati contestati dal Pedani che, nell'ammettere la propria condotta, ne ha unicamente tentato di mitigare il disvalore sia sportivo, che etico.

E' chiaro, invece, che il Pedani sia incorso nella violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui al Codice di Comportamento Sportivo del Coni, nonché degli artt. 2 e 7 del medesimo Codice, dell'art. 5 dello Statuto Fise, dell'art.1.3 lettera D del Regolamento di Giustizia Fise, ciò in quanto gli epiteti rivolti alla Giuria non possono essere considerati una libera manifestazione di dissenso, ma rappresentano una denigrazione dell'operato della Giuria e un'offesa ai suoi singoli componenti.

La condotta è stata posta in essere da un tesserato, padre di giovani tesserati Fise, che svolgeva per sua stessa ammissione, il ruolo di accompagnatore, pertanto appare corretto imputare la AS MERAKI per responsabilità oggettiva, come declinata dall'art. 4.1 lettera a) del Regolamento di Giustizia Fise.

Questo Giudice deve, inoltre, rilevare come, nella memoria pervenuta, non si rinviene alcun segno di ravvedimento dell'incolpato per il comportamento tenuto, piuttosto l'espressione reiterata dell'opinione negativa sulle decisioni della Giuria.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice Sportivo Nazionale irroga al tesserato **Luca Pedani** la sanzione della sospensione dall'attività agonistica di tutti i cavalli di cui risulta proprietario, per il periodo di **mesi uno**, ai sensi dell'art 6.1 lettera d) del vigente Regolamento di Giustizia; alla **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MERAKI** in persona del legale rappresentante pro tempore, la sanzione dell'ammenda di euro 400,00, di cui all'art. 6.1 lettera c) del vigente Regolamento di Giustizia,

MANDA

Alla Segreteria Organi di Giustizia per la pubblicazione e per la comunicazione a tutti gli interessati nei modi di cui al Regolamento vigente.

Roma, lì 24 maggio 2021

il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Bianca Magarò